



**I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 30**



**PROVINCIA DI PADOVA**

***REGOLAMENTO  
GENERALE DELLE ENTRATE  
PROVINCIALI***



*Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio provinciale in data 2.11.1998 n. 62 di reg. e modificato con D.C.P. del 6.4.2009 n. 18 di reg., D.C.P. del 22.4.2010 n. 22 di reg. e D.C.P. del 21.12.2023 n. 28 di reg.*



## *INDICE DEI TITOLI*

*TITOLO I    DISPOSIZIONI GENERALI*

*TITOLO II    ENTRATE PROVINCIALI*

*TITOLO III    GESTIONE DELLE ENTRATE*

*TITOLO IV    DISCIPLINA SPECIFICA PER ENTRATE TRIBUTARIE*

*TITOLO V    STRUMENTI GENERALI ALTERNATIVI AL CONENZIOSO E  
FACILITATIVI DELL'ADEMPIMENTO*

*TITOLO VI    ATTIVITA' CONTENZIOSA*

*TITOLO VII    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**  
**Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalità generali di gestione delle entrate provinciali anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel D. Lgs. n. 267/2000 ed in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii..

**Articolo 2**  
**Limiti alla potestà regolamentare**

- 1 Il regolamento non può disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi provinciali.
2. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti.
3. I riferimenti e le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati, modificati o abrogati in conformità a quanto disposto da sopravvenute disposizioni normative nazionali o europee.

**TITOLO II**  
**ENTRATE PROVINCIALI**

**Articolo 3**  
**Individuazione delle entrate**

1. Costituiscono entrate provinciali i tributi provinciali, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza delle province, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali e regionali.

**Articolo 4**  
**Regolamenti per tipologie di entrate**

1. Nella gestione dei tributi già disciplinati da apposito Regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.

2. I Regolamenti divengono efficaci a partire dal 1° gennaio successivo a quello di approvazione; nel caso in cui i Regolamenti siano approvati in corso d'anno, purché entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione, gli stessi diventano efficaci dal primo gennaio dell'anno di riferimento (art. 53, c. 16, della Legge n. 388/2000 e ss.mm.ii.) .
3. Il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011.

#### **Articolo 5**

##### ***Aliquote, tariffe e prezzi***

1. L'organo esecutivo fissa le aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge con provvedimento adottato entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
2. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione, le aliquote, le tariffe ed i prezzi si intendono prorogati di anno in anno.

#### **Articolo 6**

##### ***Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni***

1. Il Consiglio Provinciale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione degli specifici regolamenti riguardanti le singole Entrate, nel rispetto delle norme vigenti.

### **TITOLO III**

#### **GESTIONE DELLE ENTRATE**

#### **Articolo 7**

##### ***Soggetti responsabili delle entrate***

1. Sono responsabili delle Entrate dell'Ente i Dirigenti responsabili di ogni Servizio al quale risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, come previsto dall'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Il Responsabile dell'Entrata cura:

- le attività necessarie all'acquisizione dell'entrata, in particolare l'accertamento e riscossione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità,
- la verifica,
- il controllo,
- le sanzioni delle entrate di sua competenza secondo il presente Regolamento.

### ***Articolo 8*** ***Forme di gestione***

1. La Provincia di Padova provvede direttamente alla gestione delle entrate.
2. L'attività di accertamento dei tributi può essere effettuata anche nelle forme associate con altri enti locali per mezzo di convenzioni e/o consorzi previste dall'art. 52, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 446/1997.
3. L'accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate possono essere affidate, anche disgiuntamente, a terzi, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 446/1997 ed in relazione a quanto definito dal codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii..
4. L'affidamento, come da comma precedente, non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente ai sensi delle norme di legge vigenti.

### ***Articolo 9*** ***Attività di verifica e controllo***

1. I Responsabili di ciascuna Entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Il Responsabile dell'Entrata, quando non sussistono prove certe dell'adempimento, deve invitare il soggetto debitore a fornire chiarimenti adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
3. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediate ausilio dei soggetti esterni all'Ente, ovvero nelle forme associate previste dalla normativa.

## ***Articolo 10***

### ***Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria***

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o di irrogazione della sanzione deve contenere tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata tramite pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso di assenza di domicilio digitale.

## ***Articolo 11***

### ***Interessi***

1. Gli interessi relativi all'attività di accertamento e di rimborso di qualsiasi entrata provinciale sono dovuti nella misura pari al tasso di interesse legale, qualora non disposto diversamente dai regolamenti specifici.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Non sono dovuti interessi nei casi di rimborso di somme versate erroneamente.

## ***Articolo 12***

### ***Sanzioni***

- 1 Per ritardati od omessi versamenti diretti di tributi riscossi dalla Provincia o da terzi a favore della Provincia si applicano le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia.

### *Articolo 13*

#### *Dilazioni e rateazioni di pagamento*

- 1 PRIMA DELL'INIZIO DELLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA e dopo comprovata dimostrazione di obiettiva difficoltà, possono essere concesse, su istanza del debitore, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti:
  - per i debiti di natura tributaria, (fatta salva, qualora più favorevole al debitore, l'applicazione delle Leggi e dei Regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 602/1973 e al D.lgs. n. 112/1999 e ss.mm.ii.;
  - per i debiti di natura non tributaria relativi a somme certe, liquide ed esigibili.
- 2 Le dilazioni e rateazioni di cui al comma precedente possono essere concesse alle condizioni ed entro i limiti seguenti:
  - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
  - durata massima: - dodici mesi per importi fino a euro 6.000,00, - trentasei mesi per importi oltre a euro 6.000,00 (art.1, c. 797, Legge n. 160/2019 e ss.sm.ii.);
  - l'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicato per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza oppure i chiarimenti resisi necessari;
  - le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione;
  - In caso di mancato pagamento, salvo quanto disposto dagli specifici regolamenti, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
  - applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista da eventuale normativa di settore o, in mancanza, nella misura legale.
- 3 Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore ad euro 10.000,00 è necessaria la prestazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da banche, assicurazioni, intermediari finanziari iscritti agli albi previsti dalla disciplina normativa vigente. Si applicano i limiti, le condizioni e le modalità previste per la garanzia fideiussoria prestata ai fini delle partecipazioni a procedure di gara ai sensi del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023).

4. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento del debitore è il Responsabile delle singole Entrate. Lo stesso, dopo attenta analisi della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, vi può provvedere mediante propria determinazione.
5. UNA VOLTA INIZIATE LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA, la rateazione va richiesta direttamente ai Concessionari per la riscossione secondo la normativa vigente.

#### *Art. 14*

#### *Rimborsi e recuperi*

1. Per le entrate tributarie, l'istanza di rimborso deve essere presentata alla Provincia, entro il termine di cinque anni, come previsto all'art. 1, comma 164, della Legge 296/2006.
2. L'imposta o la maggiore imposta dovuta a seguito di erronea liquidazione e versamento del tributo, e l'eventuale sanzione, devono essere contestate al trasgressore con le modalità previste dal D.Lgs. n. 472/1997, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, come previsto dall'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006.
3. Per le entrate non tributarie le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948 del codice civile, con le modalità indicate negli specifici regolamenti.

#### *Articolo 15*

#### *Entrate di modesta entità*

- 1 Non si fa luogo al versamento o al rimborso dei singoli tributi se l'importo dovuto o rimborsabile sia inferiore ad Euro 17,00, qualora non disposto diversamente dai regolamenti specifici (DPR n. 129/1999). Per lo stesso importo, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non si fa luogo a iscrizione nei ruoli.
- 2 Per le entrate non tributarie non si fa luogo al versamento o al rimborso qualora l'importo dovuto o rimborsabile sia inferiore ad Euro 17,00, qualora non disposto diversamente dai regolamenti specifici.

## ***Art. 16***

### ***Procedure di riscossione coattiva***

1. Nei casi di mancato pagamento dell'importo dovuto, liquido, certo ed esigibile, si procede con la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali di spettanza della Provincia che viene effettuata, a cura del Dirigente responsabile della specifica Entrata, in base all'attribuzione del Piano Esecutivo di Gestione, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 792 e ss. della Legge n. 160/2019, secondo la normativa vigente in materia nonché quanto previsto nei regolamenti delle singole entrate.
2. La riscossione coattiva delle sanzioni amministrative comminate ai sensi della Legge n. 689/81 può essere effettuata per ragioni di economicità, funzionalità dell'azione amministrativa tramite iscrizione a ruolo sulla base del D.P.R. n. 602/1973, ovvero, tramite ingiunzione di pagamento con le modalità di cui al Regio Decreto 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili, salva ogni ulteriore disposizione di legge vigente in materia.

## ***Articolo 17***

### ***Modalità di versamento***

1. Ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla Legge o dal Regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante alla Provincia deve essere versata, entro i termini stabiliti, mediante:
  - versamento diretto tramite la piattaforma PagoPa di cui all'art. 5, comma 2, del Codice dell'amministrazione Digitale, sia nel caso di pagamento di un avviso emesso dall'Ente, sia nel caso di pagamento spontaneo;
  - per gli Enti Pubblici tramite giroconto sul conto di Tesoreria unica;
  - disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria provinciale;
  - assegni bancari e circolari.

**TITOLO IV**  
**DISCIPLINA SPECIFICA PER ENTRATE TRIBUTARIE**

**Articolo 18**

**Termini per l'accertamento**

1. L'attività dell'ente di accertamento dei tributi di propria spettanza deve essere esercitata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo ai sensi dell'art. 1, comma 161 della L. 296/2006.

**Articolo 19**

**Interpello del contribuente**

2. Qualora il contribuente non abbia avuto conoscenza formale dell'avvio da parte degli uffici preposti di attività di controllo o non siano iniziate attività di accesso, e vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia, il contribuente può inoltrare per iscritto alla Provincia di Padova apposita istanza di interpello.
3. L'istanza deve contenere gli elementi prescritti dall'art. 11 della Legge n. 212/2000 e ss.mm.ii..

**Articolo 20**

**Ravvedimento**

1. Il contribuente, qualora non siano iniziate da parte degli uffici preposti attività di accesso, ispezione, verifiche o altre attività amministrative d'accertamento, può avvalersi dell'istituto del ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, effettuando contestualmente il versamento dell'imposta dovuta o della differenza, degli interessi con maturazione giornaliera e delle sanzioni nei termini previsti dalla normativa.

**Art. 21**

**Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale**

1. Qualora i soggetti passivi pongano in essere operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi indebiti, si configura la fattispecie dell'abuso del diritto di cui all'art. 10 *bis* della Legge n. 212/2000.
2. Le operazioni di cui al comma 1 non sono opponibili alla Provincia di Padova, che ne disconosce i vantaggi determinando l'imposta sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente all'Ente per l'effetto di dette operazioni.
3. L'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto a pena di nullità, dalla notifica ai soggetti passivi di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto.
4. La richiesta di chiarimenti è notificata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R.n. 600/1973, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti, ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'Amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo, intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.
5. Resta ferma la facoltà di presentare interpello sulla corretta interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia.
6. Per tutto quanto non disposto dai commi precedenti, si applicano le disposizioni dello Statuto dei Diritto del Contribuente, Legge n. 212/2000.

## *Articolo 22*

### *Accertamento con adesione*

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, è introdotto per ogni singolo tributo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, ai sensi dell'art. 50 – Legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 218/1997.

## **TITOLO V**

### **STRUMENTI GENERALI ALTERNATIVI AL CONENZIOSO E FACILITATIVI DELL'ADEMPIMENTO**

### ***Articolo 23***

#### ***Autotutela***

1. Il potere di autotutela previsto con Decreto del Ministero delle Finanze n. 37/1997, si esercita mediante:
  - l'annullamento d'ufficio o di revoca degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità;
  - il rispetto del criterio di economicità sulla base del quale iniziare od abbandonare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie dell'Ente.
2. Il potere di annullamento e di revoca degli atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione spetta al Responsabile dell'Entrata che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio.
3. Le eventuali richieste di annullamento di atti o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate alla Provincia di Padova.
4. Dell'eventuale annullamento di atti o rinuncia all'imposizione è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

## **TITOLO VI**

### **ATTIVITA' CONTENZIOSA**

### ***Articolo 24***

#### ***Tutela giudiziaria***

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o più entrate, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 25**  
**Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno successivo all'approvazione.

**Articolo 26**  
**Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

\*\*\*